

(N. 630)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1980

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende modificare l'attuale disciplina di tutte le consultazioni sotto tre aspetti tecnici ma non marginali: il primo concerne la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali; il secondo la adozione di un nuovo tipo di scheda di votazione per tutte le consultazioni disciplinate da norme statali e il terzo la determinazione delle caratteristiche delle urne e delle cassette per la votazione.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali

Gli onorari per i vari uffici elettorali sono determinati attualmente dagli articoli 12 e

seguenti della legge 23 aprile 1976, n. 136, secondo il seguente schema:

presidente ufficio di sezione, per una elezione: lire 25.000 in complesso;

presidente ufficio di sezione, per più elezioni: lire 40.000 in complesso;

scrutatori e segretario, per una elezione: lire 20.000 in complesso;

scrutatori e segretario, per più elezioni: lire 30.000 in complesso;

presidenti dei seggi speciali per la votazione negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva: lire 16.000 in complesso;

componenti dei predetti seggi speciali: lire 12.000 in complesso;

presidenti altri uffici elettorali: lire 15.000 giornaliera;

componenti altri uffici elettorali: lire 10.000 giornaliera.

La determinazione in forma fissa dei predetti emolumenti ha dato luogo a ripetuti inconvenienti.

Già in occasione dei *referendum* dell'11 giugno 1978 un'alta percentuale delle persone designate a presiedere gli uffici elettorali di sezione declinò l'incarico, creando, per la brevità del tempo disponibile, gravissimi problemi per il reperimento delle persone da nominare in sostituzione e per il puntuale inizio delle operazioni elettorali.

Molti presidenti di Corte d'appello, specialmente dei capoluoghi più importanti, segnarono il fenomeno attribuendone la causa, in massima parte, alla insufficiente remunerazione delle relative funzioni.

La non remuneratività degli onorari in parola è stata peraltro esplicitamente riconosciuta dal legislatore, che per la elezione del Parlamento europeo, all'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha maggiorato il trattamento economico previsto all'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, di lire 25.000 per il presidente e di lire 20.000 per ciascun scrutatore e per il segretario degli uffici elettorali di sezione.

È noto come il mancato adeguamento degli onorari relativi alle elezioni politiche rispetto a quello stabilito con la cennata legge del 1979, n. 18, abbia sollevato polemiche tuttora non sopite e destato vive preoccupazioni per il previsto largo assenteismo dei cittadini chiamati ad adempiere funzioni elettorali.

Il fenomeno è rimasto contenuto nell'occasione della duplice consultazione del 3 e del 10 giugno ultimo scorso, avendo i presidenti di Corte d'appello e le commissioni elettorali comunali seguito l'accorgimento di designare le stesse persone per l'espletamento delle due consultazioni.

È però da ritenere che la difficoltà di reperire persone da designare presidente o

scrutatore si presenterà in forma molto accentuata alla prima occasione, cioè per il turno generale delle elezioni amministrative e regionali del 1980.

È poi evidente la necessità di portare a livelli remunerativi anche gli onorari dei componenti gli altri uffici elettorali, ai quali sono affidate operazioni di non minore importanza e responsabilità.

Ciò premesso, per evitare il ripetersi di situazioni che possono incidere negativamente sulla regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio di tutte le consultazioni, e per dare un assetto razionale alla materia, si è predisposto l'unito disegno di legge che rielabora in un unico testo le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ed aumenta gli emolumenti in esse previsti nella stessa misura seguita dalla norma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Tenendo presente che nel corrente anno avrà luogo il turno generale delle elezioni dei Consigli regionali, provinciali e comunali, il maggior onere a carico degli enti interessati per effetto degli aumenti degli onorari di cui trattasi, viene valutato in lire 21.505.050.000, oltre i 15.001.050.000 previsti secondo la vigente normativa. L'articolo 4 del disegno di legge ripropone le norme dell'articolo 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con modifiche di coordinamento rese necessarie dalla sopravvenuta legge 26 luglio 1978, n. 417, che modifica la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Caratteristiche delle schede di votazione

L'approntamento delle schede di votazione rappresenta uno degli adempimenti più impegnativi di ogni consultazione.

Basti tenere presente che in occasione delle elezioni politiche occorre preparare e distribuire, nel breve lasso di tempo intercorrente tra l'ammissione delle candidature e la votazione, le schede relative alle 32 cir-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coscrizioni per la elezione della Camera dei deputati ed ai 238 collegi per la elezione del Senato della Repubblica.

Ancora più impegnativo è l'adempimento in occasione dei turni delle elezioni regionali e amministrative generali, allorchè è necessario stampare le schede relative a 75 collegi delle elezioni regionali, a quasi tutti i 2.466 collegi provinciali, quelle relative a quasi tutti i comuni della Repubblica nonchè quelle per ogni consiglio circoscrizionale nei comuni in cui si è attuato il decentramento.

Pertanto è assolutamente necessario che le schede di votazione rispondano ad uno *standard* che permetta la unificazione dei formati di carta da fornire alle varie tipografie incaricate della stampa, la massima speditezza di approntamento e la maggiore economicità.

A tali requisiti devono naturalmente accompagnarsi caratteristiche tecniche capaci di garantire la segretezza del voto e di evitare ogni possibile contestazione sui voti espressi: occorre perciò evitare che la firma ed il timbro di autenticazione, macchiando la carta, possano dar luogo a dubbi nella lettura del segno di voto.

Le schede di cui si propone l'adozione per tutti i tipi di consultazione sono state studiate dagli uffici del Ministero dell'interno con l'ausilio dei tecnici del Poligrafico dello Stato e meglio di quelle previste dalle norme in vigore hanno caratteristiche perfettamente rispondenti alle esigenze sopra illustrate.

È da tenere presente che il tipo di scheda è stato sperimentato con piena soddisfazione in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. Solamente l'adozione del predetto tipo di scheda ha reso infatti possibile l'approntamento e la tempestiva distribuzione delle schede anche ai seggi istituiti nei Paesi della CEE, in concomitanza all'approntamento ed alla distribuzione delle schede per la elezione della Camera dei deputati e di quella per la elezione del Senato della Repubblica.

La pronta approvazione di questa parte del disegno è necessaria per porre in grado il Ministero dell'interno, in vista del turno

generale di elezioni regionali, provinciali e comunali del 1980, di predisporre l'approvvigionamento della carta nella quantità e nel formato richiesti dalla nuova normativa.

Caratteristiche delle urne di votazione

L'articolo 32, commi secondo e terzo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, così dispone:

« Le urne, fornite dal Ministero stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle E ed F allegate al presente testo unico.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello ».

Le tabelle richiamate nella norma sopra riportata descrivono molto minutamente i due tipi di urne per la votazione che devono essere adoperate per tutte le votazioni: un tipo in ferro, in uso fin da epoca anteriore al regime fascista, che per motivi di economia e praticità non è stato più prodotto, ed un tipo in legno, in corrispondenza al quale vengono fornite le urne per rimpiazzare quelle in disuso, per fornire le sezioni di nuova istituzione e per attrezzare i seggi nel caso che debbano svolgersi più consultazioni contemporanee.

Il costo medio di una urna di quest'ultimo tipo è attualmente di lire 32.000.

Le predette urne, pure rispondendo all'uso cui sono destinate, si presentano sotto il profilo tecnologico alquanto superate e poco economiche per il peso e il volume di ingombro e per i costi di manutenzione.

È infatti da tener presente che 18 urne occupano quasi un metro cubo di spazio.

Alti sono inoltre i costi di pulitura e di riattamento delle urne stesse dopo ogni consultazione.

Altro inconveniente inerente alle predette urne è il lungo tempo necessario alla fornitura degli esemplari nuovi.

Ciò potrebbe creare gravi difficoltà in occasione del turno di elezioni regionali ed amministrative del corrente anno, data la possibilità che molti comuni deliberino, con breve anticipo sulla data delle consultazio-

ni, la istituzione e la elezione dei consigli circoscrizionali.

In previsione di ciò, per la cennata impossibilità di una rapida fornitura, occorrerebbe ordinare grossi quantitativi di urne che potrebbero infine risultare inutili.

Tutto ciò premesso sembra dover riconoscere che esista più di un motivo per modificare la disciplina della fornitura delle urne di votazione con una normativa meno vincolante dell'attuale, che consenta all'Amministrazione dello Stato di seguire criteri di economia e di praticità, tenendo il passo del progresso tecnologico.

Ciò è stato già fatto per la fornitura delle urne destinate alle sezioni istituite nei Paesi della CEE in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, con l'articolo 35, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

In detta occasione, il Ministero dell'interno ha scelto urne in cartone compresso che, montate al momento dell'uso, possono essere successivamente ripiegate e conservate.

Anche ammettendo che dopo ogni elezione resti inservibile un'alta percentuale di dette urne, la loro convenienza economica resta sempre garantita dal fatto che il loro costo unitario è di circa lire 3.000, pari ad un decimo di quella in legno.

Con l'articolo 7 del disegno di legge, si propone, quindi, che la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne sia affidata al Ministro dell'interno.

Ciò consentirà, altresì, di tenere conto in avvenire dell'evoluzione tecnologica tanto nella individuazione del materiale quanto nella individuazione del tipo di urna.

Le urne di nuovo tipo sarebbero naturalmente adoperate promiscuamente con quelle esistenti. Resta, quindi, soppresso il terzo comma dell'articolo 32 del testo unico n. 361, secondo il quale « in ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello ».

Scatole per la conservazione delle schede da votare

Per motivi analoghi a quelli esposti a proposito delle urne di votazione, l'articolo 8 del disegno di legge apporta modifica testuale alle norme che disciplinano le elezioni amministrative, al fine di consentire che le schede per la votazione possano essere custodite presso i seggi elettorali oltre che in apposite cassette di legno, in scatole di cartone.

Il sistema è già previsto all'articolo 30, n. 9, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, ed è stato pertanto già sperimentato, con assoluta convenienza economica e piena funzionalità, in occasione delle elezioni politiche, in particolare se abbinate con altre consultazioni.

Nella pratica, le scatole sono fornite dalle tipografie come involucro delle schede di votazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di lire 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di lire 40.000 al lordo delle ritenute di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di lire 15.000 e di lire 10.000.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di lire 30.000 e lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2.

Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 20.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a cia-

scun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico numero 570, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Per l'elezione dei consigli circoscrizionali, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 20.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale di cui all'articolo 10 della legge 8 aprile 1976, n. 278, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Ai presidenti dei predetti uffici centrali, di cui al primo ed al secondo comma, spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 35.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al precedente articolo 1.

Art. 3.

A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 20.000.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifi-

ca rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 30.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Art. 6.

Le tabelle B, C, G ed H allegate al testo unico delle leggi per la elezione della

Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle A, B, F e G allegate alla presente legge.

Le tabelle B e C allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle H ed I allegate alla presente legge.

Gli allegati A e B alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regione a statuto normale, sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

Gli allegati E ed F alla legge 23 marzo 1956, n. 136, recante modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali, sono sostituite dalle tabelle H ed L allegate alla presente legge.

Gli allegati A, B, C e D al testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, sono sostituiti dalle tabelle A, D ed M allegate alla presente legge.

Gli allegati A e B alla legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, sono sostituiti dalle tabelle A ed E allegate alla presente legge.

Le tabelle A, B, C, D, E ed F allegate alla legge 22 maggio 1978, n. 199, recante modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono sostituite dalle tabelle N, O, P e Q allegate alla presente legge.

Le tabelle A e B allegate alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono sostituite dalle tabelle A ed R allegate alla presente legge.

Art. 7.

I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente comma:

« Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

Art. 8.

All'articolo 27, comma primo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, il n. 6 è così sostituito:

« 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione; ».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO NORMALE, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA, DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I

PARTE II

PARTE III


PARTE IV

<p>mm. 20 1</p>	<p>5</p>	<p>9</p>
<p>2</p>	<p>6</p>	<p>10</p>
<p>3</p>	<p>7</p>	<p>11</p>
<p>4</p>	<p>8</p>	<p>12</p>

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, procedendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
.....
(data dell'elezione)

COLLEGIO

.....
(Provincia)


SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

TABELLA C

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI
A STATUTO NORMALE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**



ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL
(data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....
TIMBRO

TABELLA D

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SINO A 5.000 ABITANTI E CON POPOLAZIONE SUPERIORE**

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
di

(data dell'elezione)


SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRE

TABELLA E

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**



Comune di
CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
di
ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
(data dell'elezione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
TIMBRICO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA


PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
mm. 20 1	5	9	
2	6	10	
3	7	11	
4	8	12	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA G

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(data dell'elezione)
COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

PRIMA DELLO SCRUTATORE
TIMBRO

TABELLA H

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E DEI CONSIGLI PROVINCIALI
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>num. 20 1</p> <p>(COGNOME E NOME)</p>	<p>5</p>	<p>9</p>	
<p>2</p>	<p>6</p>	<p>10</p>	
<p>3</p>	<p>7</p>	<p>11</p>	
<p>4</p>	<p>8</p>	<p>12</p>	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, procedendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA I

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
(data dell'elezione)

NOME DELLA REGIONE

COLLEGIO DI


SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

TABELLA L

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**



ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI
(data dell'elezione)
COLLEGIO DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....
TIMBRIO

TABELLA M

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 5.000 ABITANTI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV

<p>AVVERTENZA - Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di candidati.</p>			
<p>mm. 20 1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10		
<input type="checkbox"/> 11			
<input type="checkbox"/> 12			
<input type="checkbox"/> 13			
<input type="checkbox"/> 14			
<input type="checkbox"/> 15			
<input type="checkbox"/> 16			

N. B. - Le liste sono riportate nell'ordine di ammissione, da sinistra verso destra; se le liste sono 5 o 6 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda, se sono più di 6, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutte le liste ammesse. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulle parti successive seguendo il verso di pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA N

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV

REFERENDUM COSTITUZIONALE


Approvate



N. B. - La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sull a seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata o rizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA O

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



REFERENDUM COSTITUZIONALE
data

PROVINCIA DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

TABELLA P

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI
DALL'ARTICOLO 75 E DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV


REFERENDUM POPOLARE			
<p>Volete</p> <hr/> <hr/> <hr/>			
SI		NO	

N. B. - La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA Q

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI
DALL'ARTICOLO 75 E DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE**

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



REFERENDUM POPOLARE
data

PROVINCIA DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
TIMBRO

TABELLA R
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

